

# Polizza multirischi

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo

(DIP aggiuntivo TUA A1 FAMILY)

Prodotto: TUA A1 FAMILY

Società: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/01/2021 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell'Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, n. 1 – 20143 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: [www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it); e-mail: [info@tuaassicurazioni.it](mailto:info@tuaassicurazioni.it); pec: [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it).

## Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 152,9 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 131,5 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 95,7 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 43,1 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 158,1 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 143,7 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,65 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni](http://www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni)

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Assistenza</b>	Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.
<b>Tutela Legale</b>	La garanzia assicurativa viene prestata solo per i casi assicurativi che siano insorti: <ul style="list-style-type: none"><li>• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;</li><li>• trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.</li></ul> La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
<b>Responsabilità Civile Animali domestici e armi</b>	La garanzia non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"><li>• conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.);</li><li>• derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina;</li></ul>

Pag. 1 di 5



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• causati da animali non domestici o non da cortile;</li> <li>• conseguenti a uso professionale.</li> </ul>
<b>Responsabilità Civile Proprietà o affitto abitazione</b>	La garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'abitazione opera solo quando la prima casa è di proprietà del Contraente. La garanzia Responsabilità Civile affitto dell'abitazione opera solo quando la prima casa sia condotta in affitto dal Contraente.



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori informazioni.  
L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, e la prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico.

#### ASSISTENZA

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.  
Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.
- Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ.
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
- Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
- Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.


#### TUTELA LEGALE

<b>Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli</b>	<p>Sono escluse le prestazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;</li> <li>• della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle assicurazioni e successive modifiche;</li> <li>• della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.</li> <li>• controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso re-stano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.</li> </ul> <p>Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</p>
---	---

#### RESPONSABILITÀ CIVILE

<b>Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli</b>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;</li> <li>• derivanti dalla proprietà, di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;</li> <li>• derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali;</li> <li>• da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti non a livello amatoriale o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo e sport aerei in genere;</li> <li>• da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;</li> <li>• per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;</li> </ul>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• subiti da collaboratori di fatto, salvo quanto previsto dall'Art. C.1 lettera e);</li> <li>• derivanti dalla detenzione ed uso di armi, nonché dall'esercizio della caccia;</li> <li>• da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;</li> <li>• da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati o contenenti;</li> <li>• da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;</li> <li>• da inquinamento e contaminazione in genere;</li> <li>• da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;</li> <li>• connessi con l'utilizzo di internet;</li> <li>• di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra so-stanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;</li> <li>• da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;</li> <li>• da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.</li> </ul>
<b>Proprietà e affitto dell'abitazione</b>	<p>L'assicurazione per la garanzia proprietà di cui all'Art. C.5 non comprende inoltre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da inquinamento e contaminazione in genere;</li> <li>• da proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate;</li> <li>• da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;</li> <li>• derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</li> </ul>
<b>DANNI AI BENI</b>	
<b>Incendio e altri eventi</b>	<p>L'assicurazione non comprende i danni indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo danni da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati; da ricerca del danno, demolizione, sgombero, rimozione, deposito e ricollocamento, da riprogettazione, ecc.</p>
<b>Eventi naturali</b>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>- causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;</li> <li>• mareggiata o penetrazione di acqua marina;</li> <li>• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;</li> <li>• gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;</li> <li>• cedimento o franamento del terreno;</li> </ul> <p>- subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;</li> <li>• beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;</li> <li>• immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;</li> <li>• da tettoie, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica, pannelli solari a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto per i danni da grandine.</li> </ul>
<b>Atti vandalici</b>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da deturpamento o imbrattamento;</li> <li>• causati dai ladri al solo scopo di commettere o tentare il furto, la rapina, l'estorsione;</li> <li>• verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.</li> </ul>

	<b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	
<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non presente	
<b>Gestione da parte di altre imprese:</b>	
<b>Tutela Legale</b> <p>La gestione dei sinistri è affidata alla Società ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR).</p> <p>Per le prestazioni di <u>tutela legale</u> l'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.</p> <p>In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato.</p> <p>E' istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'Assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri: 800.508.008, tel. 045.8290411, fax per la denuncia di sinistri 045.8290557, fax per l'invio di documentazione aggiuntiva 045.8290449.</p>	
<b>Assistenza</b> <p>Per i sinistri <u>Assistenza</u> potrai telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti contatti telefonici:  - numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia): 800.833.800 oppure</p>	

- numero di Milano (valido anche per chiamate dall'estero): (+39) 0224128693  
Oppure, solo se non può telefonare, è possibile inviare un fax al numero 0224128245.

#### Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.



#### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale o semestrale secondo quanto pattuito e indicato in polizza. E' possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rateazione semestrale: nessun onere aggiuntivo;</li><li>• mensile con addebito su carta di credito: aumento fino al 3% (disponibile solo presso gli intermediari abilitati);</li></ul> <p>Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. In caso di restituzione del premio pagato e non goduto potranno essere trattenute eventuali spese amministrative se sostenute dalla Società.</p>



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Non è prevista la sospensione delle garanzie.</p>



#### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.</p>



#### A chi è rivolto questo prodotto?

TUA A1 FAMILY è la soluzione che protegge il tuo patrimonio e i tuoi beni nell'ambito della vita privata.



#### Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media al 37,09% dell'importo pagato.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A: a - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: <a href="mailto:reclami@tuaassicurazioni.it">reclami@tuaassicurazioni.it</a> L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). <b>Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</b>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa.</b>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni", "Furto e altri eventi" e "Animali domestici", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro.  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**